

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2832 del 31/05/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DITTA: SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S.. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO, STRADA CASONI N. 75
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2867 del 29/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DITTA: SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S..

ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO, STRADA CASONI N. 75

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Richiamata:

- la Determinazione dirigenziale det-amb n. 1872 del 24/04/2020, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, in favore della ditta "AZ. AGR. FERRARI FILIPPO E ALESSANDRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA" C.F. 01132870336 (ora "SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S." a seguito variazione denominazione), per l'attività di "*allevamento di galline ovaiole*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Cadeo, Strada Casoni n. 75 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 59/2013 – art. 124 del D.Lgs.152/06 *autorizzazione agli scarichi di acque reflue*, per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale della rete di bonifica giusta Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Cadeo e acquisita al prot. 58855/2020;

- art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 59/2013 – comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs.152/06;

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Cadeo prot. n. 1806 del 06/02/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 21444 in pari data, è stata presentata dalla ditta “SOCIETA’ AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S.” C.F. 01132870336, l’istanza finalizzata all’ottenimento della modifica sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l’attività di “*allevamento di galline ovaiole*” svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Cadeo, Strada Casoni n. 75, (che è anche sede legale), relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 59/2013 – art. 124 del D.Lgs.152/06 *autorizzazione agli scarichi di acque reflue*, per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale della rete di bonifica giusta Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Cadeo e acquisita al prot. 58855/2020 (*proseguimento senza modifica*);
- art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 59/2013 – comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs.152/06 (*modifica sostanziale*);
- art. 3, comma 1, lett. d), DPR 59/2013 - *adesione all’autorizzazione di carattere generale* ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del D.lgs. n. 152/2006 (*nuova*);

Considerato che:

- con nota prot. n. 38446 del 03/03/2023, questo Servizio ha richiesto la documentazione a completamento per la verifica della procedibilità dell’istanza di modifica sostanziale di AUA; con la medesima nota è stato chiesto di trasmettere l’atto del notaio relativo alla variazione di denominazione da “AZ. AGR. FERRARI FILIPPO E ALESSANDRO S.S. SOCIETA’ AGRICOLA” a “SOCIETA’ AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S.”, essendo l’Autorizzazione Unica Ambientale vigente (di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 1872 del 24/04/2020) intestata alla ditta “AZ. AGR. FERRARI FILIPPO E ALESSANDRO S.S. SOCIETA’ AGRICOLA” ;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 52318 del 24/03/2023, la ditta ha richiesto una proroga per la presentazione della documentazione a completamento;
- con nota prot. n. 53572 del 27/03/2023 questo Servizio ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione richiesta;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 56921 del 31/03/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento relativa alla verifica della procedibilità dell’istanza; con la stessa nota, l’istante ha prodotto l’atto notarile del 23/03/2022, con il quale è stata disposta, tra l’altro, la variazione della denominazione da “AZ. AGR. FERRARI FILIPPO E ALESSANDRO S.S. SOCIETA’ AGRICOLA” a “SOCIETA’ AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S.”, mantenendo medesimo C.F. 01132870336 e medesima sede legale in Comune di Cadeo, Strada Casoni n. 75;
- con nota prot. n. 63567 del 12/04/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, (rif. Attività n. 12 del 19/05/2023 Sinadoc 8058/2023) risulta che:

- a. l’allevamento di galline ovaiole è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 007PC099), collocato al limite della Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- b. la consistenza attuale dell’allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 31590 del 06/05/2022 prot n. 76261, è pari a 9984 galline ovaiole (pari a 17,9 t di peso vivo);
- c. l’azienda in parola aderisce al disciplinare di produzione “biologica” e pertanto la valutazione della capacità produttiva dell’insediamento, richiamata nell’atto AUA DET-AMB-2020-1872, è stata elaborata utilizzando i parametri di Superficie Utile di Stabulazione (S.U.S.) previsti per tale metodo di allevamento, e viene indicata pari a 10.000 capi;
- d. in coerenza al disciplinare di produzione adottato, gli animali attualmente dispongono di un’area esterna per il razzolamento di circa 5.04.60 Ha;
- e. per la conservazione della pollina prodotta l’allevamento utilizza l’area interna del capannone, occupata dalla lettiera permanente; la pollina, una volta asportata dal capannone, viene depositata direttamente in campo, in attesa del successivo utilizzo agronomico, secondo le modalità disposte dagli artt. nn. 10 e 34 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- f. le acque di lavaggio della stalla vengono conservate in una una vasca in cemento, coperta con lastra metallica;
- g. la modifica dello stabilimento consiste nella realizzazione di una nuova struttura adibita ad allevamento di galline ovaiole ed il suo collegamento tramite nastro trasportatore alla struttura esistente, mantenendo l’adesione al disciplinare “biologico”;
- h. gli effluenti che verranno prodotti saranno costituiti, prevalentemente, da pollina da lettiera, contenente

12.252 kgN/anno; parte di essi saranno depositati direttamente dagli animali nelle aree a pascolamento e la restante parte, verrà asportata e distribuita sui terreni agrari disponibili a uso agronomico, inseriti nel Quadro 10 “dati dei terreni utilizzati per lo spandimento degli effluenti” della Comunicazione di utilizzo agronomico;

i. le aree esterne adibite al pascolamento degli animali avranno una superficie di 12.07.45 Ha (Cadeo foglio n. 32 mappali nn. 101, 103, 105, 107, 108) e saranno accessibili per 4 mesi all’anno. In tale periodo, le galline resteranno confinate per 12 delle 24 ore della giornata e, pertanto, viene stimato che la frazione di pollina depositata direttamente su tali aree di pascolamento, sarà circa pari a 1960 kgN/anno;

Atteso che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 6 del 03/04/2023 Sinadoc 8058/2023) risulta che:

- l’adesione all’autorizzazione di carattere generale riguarda Allevamenti di bestiame di cui alla Parte II, dell’Allegato IV alla Parte V, del D.LGS 152/06 , pertanto è riconducibile al punto 4.37 dell’allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi;
- la ditta precisa che il disciplinare biologico prevede una densità di allevamento massima pari a 6 capi/m² (0,1666 m²/capo); la capacità massima complessiva dell’allevamento, definita sulla base degli spazi disponibili all’allevamento (struttura esistente + nuova struttura pari a 4932,8 m²), risulta pari a ca. 29.600 capi (corrispondenti a 53,27 t di peso vivo);
- la ditta esclude la necessità della presentazione di istanza per nuova autorizzazione integrata ambientale (AIA) in quanto trattasi di un’installazione che disporrà una capacità massima di allevamento inferiore ai 40.000 capi (allevamento di tipo biologico);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale det-amb n. 1872 del 24/04/2020 - in favore della ditta “SOCIETA’ AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S.”, (C.F. e P.Iva 01132870336), per l’attività di “*allevamento di galline ovaiole*” svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Cadeo, Strada Casoni n. 75 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 59/2013 – art. 124 del D.Lgs.152/06 *autorizzazione agli scarichi di acque reflue*, per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale della rete di bonifica giusta Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Cadeo e acquisita al prot. 58855/2020;
- art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 59/2013 – comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs.152/06;
- art. 3, comma 1, lett. d), DPR 59/2013 - *adesione all’autorizzazione di carattere generale* ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del D.lgs. n. 152/2006;

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con la sopracitata Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Cadeo prot. n. 58855/2020, già allegata quale parte integrante e sostanziale alla suddetta Determinazione dirigenziale det-amb n. 1872 del 24/04/2020;

3. di impartire, che per la matrice “utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici”, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **le seguenti prescrizioni**:

1. il numero massimo di animali che potranno essere allevati, tenuto conto dei parametri di S.U.S. previsti per il metodo di produzione “biologico”, sarà pari a 29.600 capi;

2. qualora la ditta intenda modificare la tipologia di allevamento, passando dal sistema di produzione di tipo "biologico" a "intensivo", dovrà preventivamente e tempestivamente rendere nota ad Arpae e al Comune di Cadeo, la modifica del sistema di produzione da introdurre e, in tale caso, dovrà attivare tutte le relative procedure eventualmente necessarie all'aggiornamento/ottenimento dei titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività;

3. le zone individuate come aree di pascolamento esterno, aventi superficie di 12.07.45 Ha, potranno essere utilizzate per 4 mesi all'anno e, in tale periodo, le galline resteranno confinate per 12 delle 24 ore della giornata, al fine di rispettare il carico massimo di 170 KgN/ha di azoto zootecnico rilasciato al suolo dagli animali;

4. dovrà essere garantito lo sviluppo di vegetazione nell'area esterna individuata per il razzolamento del bestiame, con caratteristiche sufficienti ad assorbire l'azoto deposto sul campo e atte ad evitare zone di impaludamento. A tale fine dovrà essere privilegiata una modalità di accesso degli animali all'area che preveda la rotazione dei capi o qualunque altra modalità che possa assicurare il mantenimento della copertura vegetale;

5. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;

6. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

7. l'accumulo temporaneo della pollina in campo dovrà essere effettuato nel rispetto delle indicazioni previste agli artt. 10 e 34 del R.R. n. 3/2017, rispettando le specifiche tecniche riportate nell'Allegato III del Regolamento stesso;

9. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Regolamento Regionale n. 3/17.

4. di impartire altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate nella citata Autorizzazione del Comune di Cadeo prot. n. 58855/2020, le seguenti:

- nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione tramite PEC al Comune di Cadeo e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cadeo e ad ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dei sistemi di trattamento delle acque reflue rispetto a quanto agli atti;

5. di stabilire che, per effetto dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, il gestore è tenuto a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i., tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;

6. di fare salvo che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

7. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

8. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cadeo per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro

necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Cadeo;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.